

Legge — Procedimento legislativo — Coordinamento delle leggi — Vizio dell'*iter* procedimentale — Pronuncia di incostituzionalità da parte della Corte costituzionale — Applicabilità del principio generale di conservazione degli atti — Effetti — Annullamento della parte specificamente viziata e non dell'intero atto legislativo (sent. n. 152/1982).

Legge — Procedimento legislativo — Coordinamento delle leggi — Nozione — Vicende dell'istituto nei regolamenti parlamentari.

N. 293 — Sentenza 14 dicembre 1984 Pag. 671

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Processo civile — Regolamento preventivo di giurisdizione — Cod. proc. civ., artt. 41 e 367 (combinato disposto) — Sospensione dell'attività istruttoria nel giudizio di merito — Rimessione di essa alla Corte di cassazione — Assunta violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione (c.d. combattimento giudiziale ad armi pari) — Peculiarità probatoria del procedimento davanti alla Corte di cassazione — Sua competenza esclusiva a giudicare sulla legittimità degli effetti conseguenti alla sospensione dell'attività istruttoria davanti al giudice *a quo* — Difetto di legittimazione di quest'ultimo — Inammissibilità della questione.

N. 294 — Sentenza 14 dicembre 1984 » 677

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Processo civile — Regolamento preventivo di giurisdizione — Cod. proc. civ., artt. 41, 48 e 367 — Sospensione necessaria del processo applicabile anche ai procedimenti d'urgenza *ex art.* 700 — Assunta violazione dell'art. 24 della Costituzione — Esigenza dell'accertamento sulla giurisdizione — È prioritaria rispetto alla richiesta di provvedimenti cautelari — Scelta discrezionale del legislatore — Possibilità di squilibri fra gli interessi in questione — Adozione di rimedi dal legislatore e non (attraverso pronunce) dalla Corte costituzionale — Inammissibilità.

Tutela giurisdizionale — Costituzione, art. 113 — Subordinazione della tutela cautelare urgente alla verifica della giurisdizione — Discrezionalità legislativa — Attribuzioni in materia della Corte di cassazione (sent. n. 73/1973).

N. 291 — Sentenza 14 dicembre 1984 Pag. 643

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Assistenza e previdenza — Assegni familiari — D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, art. 8, let. *b* — Attribuzione al lavoratore degli assegni per il mantenimento del nonno — Omessa equiparazione all'ipotesi di morte del genitore rispetto all'abbandono da parte di questi — Irrazionalità — Violazione del principio di uguaglianza — Illegittimità costituzionale *in parte qua*.

Eguaglianza dei cittadini davanti alla legge — Costituzione, art. 3 — Disparità di trattamento desunta da contrastanti disposizioni della stessa legge.

N. 292 — Sentenza 14 dicembre 1984 » 649

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Finanza locale — Entrate dei Comuni — Occupazione di spazi ed aree pubbliche — Rideterminazione delle tariffe applicabili — Legge 2 luglio 1952, n. 703, art. 39, primo comma — Differenza fra il testo approvato alla Camera e il testo approvato al Senato in sede di coordinamento — Incertezza sul significato del testo coordinato in sede interpretativa ed applicativa in relazione all'ammontare della tassa da rivalutare — Configurabilità dell'inciso, inserito in sede di coordinamento, quale emendamento aggiuntivo surrettizio — Violazione degli articoli 70 e 72 della Costituzione — Illegittimità costituzionale parziale (inciso).

Legge — Procedimento legislativo — Vizi concernenti la formazione delle leggi — Differenza del testo approvato dai due rami del Parlamento — Sindacabilità da parte della Corte costituzionale — Non è preclusa sugli atti che precedono il messaggio presidenziale di trasmissione del testo all'altro ramo del Parlamento (sent. n. 9/1959).

Legge — Procedimento legislativo — Coordinamento del testo autorizzato dalla Camera — Compete alla presidenza — Funzione — Condizioni — Deve esprimere l'effettiva volontà dell'Assemblea — Conformità sostanziale tra testo votato e testo coordinato ai fini dell'espressione di una identica volontà dell'altra Camera — È sindacabile, caso per caso, dalla Corte costituzionale tenuto anche conto della rilevanza dell'errore in sede interpretativa ed applicativa (sent. nn. 9/1959 e 152/1982).

N. 288 — Ordinanza 6 dicembre 1984 Pag. 625

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Impiego pubblico — Personale insegnante non di ruolo — Legge 19 marzo 1955, n. 160, artt. 9, 10 e 15 — Assenze per malattia — Periodo complessivo massimo — Assunta disparità di trattamento rispetto ad altre categorie di insegnanti — Questione già dichiarata non fondata (sent. n. 212/1983) — Manifesta infondatezza.

N. 289 — Ordinanza 6 dicembre 1984 » 629

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Imposte e tasse — Riforma tributaria — Sistema delle sanzioni amministrative e penali — Legge 9 ottobre 1971, n. 825, art. 10, n. 11, e D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 47 — Omessa indicazione nella legge dei principi e criteri direttivi — *Jus superveniens*: legge 12 febbraio 1983, n. 27 (di conversione del D.L. 15 dicembre 1982, n. 916) — Necessità di nuova valutazione della rilevanza — Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

N. 290 — Sentenza 14 dicembre 1984 » 633

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale — Regione Veneto — Stato giuridico e trattamento economico del personale regionale — Legge regionale 18 dicembre 1980 — Ricorso del Governo per pretesa violazione degli artt. 3, 36, 97, 117 e 119 della Costituzione — Insussistenza — Non risulta violata la legge-quadro di recepimento dell'accordo relativo al contratto nazionale in punto di inquadramento del personale delle Regioni — Autonomia delle Regioni in materia di ordinamento degli uffici — Comporta adeguamento e non semplice riproduzione dell'accordo sindacale nazionale (sent. n. 219/1984) — Giustificazione — Esclusione di illegittimità costituzionale.

Regioni — Competenza legislativa ripartita — Limite dei principi fondamentali contenuti nella materia dalle leggi statali — Desumibilità da tutte le leggi statali succedutesi nel tempo (sent. n. 10/1980) — Fattispecie — Impiego pubblico.

Eguaglianza dei cittadini davanti alla legge — Assunzione del principio ai fini del sindacato di costituzionalità — Presuppone raffronti specifici tra situazioni sicuramente omogenee (sent. n. 12/1980).

- N. 284 — Ordinanza 6 dicembre 1984 Pag. 609

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Contratti — Assicurazione — Cod. civ., art. 1901 — Mancato pagamento del premio da parte dell'assicurato — Sospensione della prestazione da parte dell'assicurato — Asserita violazione dell'art. 3 della Costituzione — Questione identica ad altra già dichiarata non fondata (sent. n. 18/1975) — Manifesta infondatezza.

- N. 285 — Ordinanza 6 dicembre 1984 » 613

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Processo civile — Cod. proc. civ., artt. 8 e 9 — Competenza per valore del pretore — Mancato aggiornamento — Irrilevanza della questione nel giudizio *a quo* — Manifesta inammissibilità.

- N. 286 — Ordinanza 6 dicembre 1984 » 617

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Inquinamento — Tutela delle acque — Legge 10 maggio 1976, n. 319, artt. 9, 15, sesto e settimo comma — Analisi di laboratorio — Mancata previsione di una garanzia di contraddittorio per il titolare dello scarico — Questione già dichiarata fondata (sent. n. 248/1983) — Manifesta infondatezza.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Inquinamento — Tutela delle acque — Legge 10 maggio 1976, n. 319, art. 25 — Imposizione a carico di privati di adempimento di obblighi riservati costituzionalmente all'intervento pubblico — Omessa descrizione della fattispecie e difetto di motivazione sulla rilevanza — Manifesta inammissibilità.

- N. 287 — Ordinanza 6 dicembre 1984 » 621

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Assistenza e previdenza — Addetti ai pubblici servizi di trasporto — Legge 29 ottobre 1971, n. 889, artt. 30, primo comma, e 35, primo, secondo e penultimo comma — Modalità del riscatto di servizi a fini di quiescenza — *Jus superveniens*: legge 7 febbraio 1979, n. 29 — Necessità di nuova valutazione della rilevanza — Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

ne — Prosecuzione del rapporto di lavoro con il nuovo ente — Non sono violati gli artt. 3, 36, 38 e 42 della Costituzione — Esclusione di illegittimità costituzionale.

N. 281 — Sentenza 6 dicembre 1984 Pag. 587

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Ordinanza del giudice *a quo* — Non riferisce sui termini e i motivi dell'impugnazione — Difetto di rilevanza della questione (sent. n. 127/1983; ord. nn. 164, 196 e 227/1984) — Inammissibilità — Fattispecie — Locazione — Immobili urbani destinati ad uso di abitazione — Legge 27 luglio 1978, n. 392, artt. 58 e 65.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Locazione — Immobili urbani destinati ad uso di abitazione — Legge 27 luglio 1978, n. 392, artt. 58 e 65 — Momento dell'entrata in vigore della legge — Contratti in corso rispettivamente soggetti e non soggetti a proroga — Diversità di disciplina — Eterogeneità dei rapporti giuridici presi in considerazione — Principio di eguaglianza impropriamente invocato — Esclusione di illegittimità costituzionale.

N. 282 — Sentenza 6 dicembre 1984 » 595

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Lavoro — Addetti alla navigazione marittima o alla pesca marittima — Controversie in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali — Giudice competente per territorio — Cod. proc. civ., art. 444, comma secondo — Assunta illegittimità della regola sulla competenza (in relazione al primo comma) in violazione degli artt. 3, 24 e 38, secondo comma, della Costituzione — Insussistenza — Esclusione di illegittimità costituzionale.

N. 283 — Ordinanza 6 dicembre 1984 » 605

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Pignoramento — Mobili pignorati nella casa di abitazione comune — Limiti alla facoltà di proporre opposizione — D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 52, secondo comma, lett. *b* — Questione implicitamente già dichiarata non fondata (sent. n. 42/1964) — Manifesta infondatezza — Cod. proc. civ., art. 621 — Conseguente manifesta inammissibilità.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Imposte e tasse — Agevolazioni tributarie — Nuovo regime introdotto — Legge di delegazione 9 ottobre 1971, n. 825, art. 9, comma primo, n. 1 — Assoggettamento ad imposta dell'indennità integrativa speciale (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 42) — Assunta violazione dell'art. 77, comma primo, della Costituzione per eccesso di delega — Insussistenza — Esclusione di illegittimità costituzionale.

N. 278 — Sentenza 6 dicembre 1984 Pag. 559

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Assistenza e previdenza — Invalidi civili — Legge 30 marzo 1971, n. 118, art. 13, primo comma (in relazione agli artt. 12 della stessa legge e 26, primo comma della legge 30 aprile 1969, n. 153) — Determinazione degli assegni mensili — Varia in relazione al cumulo del reddito dell'invalido con quello del coniuge — Requisito non richiesto per i chiechi — Assunta disparità di trattamento — Insussistenza — Non omogeneità delle situazioni messe a raffronto — Valutazioni discrezionali del legislatore — Esclusione di illegittimità costituzionale.

N. 279 — Sentenza 6 dicembre 1984 » 567

Conflitto di attribuzioni tra Stato e Provincia — Provincia di Bolzano contro Presidente del Consiglio dei ministri — D.P.R. 24 settembre 1975, n. 1181, e D.P.R. 29 novembre 1975, n. 1193 — Istituzione di istituti tecnici da parte dello Stato — Invasione della sfera di competenza della provincia — Annullamento dei provvedimenti impugnati.

Regioni — Trasferimento di funzioni dallo Stato alle Regioni — Poteri dello Stato di disporre per il passato — Esclusione.

N. 280 — Sentenza 6 dicembre 1984 » 575

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Impiego pubblico — Scioglimento dell'O.N.M.I. — Legge 23 dicembre 1975, n. 698, art. 9, ultimo comma, parte seconda (modificato dall'art. 5 della legge 1° agosto 1977, n. 563) — Trasferimento dei dipendenti ad altro ente — Richiesta dell'indennità di anzianità per il servizio prestato presso l'O.N.M.I. — Non compete — Giustificazio-

N. 295 — Sentenza 14 dicembre 1984 Pag. 687

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Oggetto — D.P.R. 28 aprile 1968, n. 1339, articolo unico, lett. *b* — Provvedimenti a favore della cinematografia — Atto privo di forza di legge — Incompetenza della Corte — Inammissibilità della questione.

Trattati internazionali — Costituzione, art. 80 — Adattamento interno mediante ordine di esecuzione — Rinvio alle norme poste nell'accordo — Nesso funzionale fra i due atti — Immissione nell'ordinamento interno del contenuto dell'accordo — Modalità e condizioni.

Trattati internazionali — Leggi di autorizzazione alla ratifica — Disposizioni pattizie modificative del vigente ordinamento legislativo — Procedura di approvazione riservate al *plenum* dell'Assemblea (Costituzione, art. 72, quarto comma).

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Cinematografia — Legislazione di intervento — Accordi internazionali di reciprocità — Derghe eccezionali concernenti la partecipazione del coproduttore minoritario — Legge 21 giugno 1975, n. 287, art. 20, penultimo comma (di esecuzione dell'accordo italo-francese del 1° agosto 1966 e successive modificazioni) — Mancanza di previa autorizzazione alla ratifica — Inosservanza della procedura normale di approvazione per ordine di esecuzione — Violazione degli artt. 80 e 72, quarto comma, della Costituzione — Illegittimità costituzionale parziale.

N. 296 — Sentenza 14 dicembre 1984 » 701

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Impiego pubblico — Legge della Regione Toscana 17 agosto 1979, n. 38, artt. 40 e 48 — Dipendenti pubblici delle Regioni ordinarie — Passaggio da un sistema di progressione economica ad altro diversamente regolato — Criteri adottati per la determinazione del maturato economico — Assunta disparità di trattamento in relazione alla diversa valutazione dell'anzianità maturata in servizio ed ulteriore violazione degli artt. 35, 36 e 97 della Costituzione — Insussistenza — Omessa individuazione di un criterio che funga da *tertium comparationis* — Improprietà di una sentenza additiva — Discrezionalità, nella specie, del legislatore — Non arbitrarietà — Esclusione di illegittimità costituzionale.

N. 223 — Sentenza 13 luglio 1984 Pag. 23

Conflitto di attribuzione tra Stato e Regione — Regione Veneto — Foreste — Conservazione dei beni naturali — Funzioni statali in materia *ex lege* 16 maggio 1970, n. 281, e D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 — Istituzione di riserve naturali nel territorio regionale — Attiene a preminenti interessi nazionali — Non sono violati gli artt. 117 e 119 della Costituzione — Competenza dello Stato.

Conflitto di attribuzione tra Stato e Regione — Beni assegnati al patrimonio indisponibile della Regione — Imposizione di vincoli da parte dello Stato — Non lede di per sè le attribuzioni della Regione (sent. n. 79/1972).

Conflitto di attribuzione tra Stato e Regione — Nozione — Estensione dell'oggetto — Invasione, dichiarazione o delimitazione di attribuzioni costituzionalmente garantite — Ricorsi per *vindicatio rerum* — Esulano dalla competenza della Corte (sent. n. 111/1976).

Conflitto di attribuzione tra Stato e Regione — Regione Toscana — Decreti ministeriali 8 e 13 agosto 1980 — Istituzione di riserve naturali aventi dimensione infraregionale — Provvedimenti attuativi della Convenzione di Ramsar — Soddisfano esigenze dell'intera collettività nazionale — Rispetto dei vincoli internazionali (sent. numero 123/1980) — Competenza dello Stato (D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 4, primo comma).

Conflitto di attribuzione tra Stato e Regione — Regione Toscana — Decreto interministeriale 15 aprile 1981 — Istituzione di riserva naturale di popolamento animale nel territorio della Regione — Non risulta adottato in esecuzione della Convenzione di Ramsar — Attuazione di direttiva del Consiglio delle Comunità europee — Funzione trasferita alla Regione (D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 6) — Provvedimento non avente carattere interregionale (D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 83, quarto comma) — Materia trasferita, salvo limiti, alla competenza delle Regioni — Annullamento del decreto impugnato.

Regioni — Funzione statale di indirizzo e coordinamento Coinvolge più Regioni — Criterio ispiratore degli organi statali — Valutazione ministeriale compiuta di volta in volta — Esclusione — Esige un fondamento normativo demandato al legislatore.

Conflitto di attribuzione tra Stato e Regione — Regione Lombardia — Decreto ministeriale 13 agosto 1980 — Isti-

N. 226 — Sentenza 13 luglio 1984 Pag. 81

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Ordinanza del giudice *a quo* — Imposte e tasse — Imposta di registro — D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, art. 55, terzo comma — Norma non applicabile nel giudizio di merito — Difetto di rilevanza — Inammissibilità della questione.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Imposte e tasse — Imposta di registro — R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 93, n. 1 — Materia edilizia — Legge 2 luglio 1949, n. 408, art. 20 — Benefici nell'imposizione fruibili al verificarsi di condizione sospensiva — Decadenza per causa imputabile al compratore — Ripristino dell'obbligazione tributaria in solido col venditore — Pretesa violazione degli artt. 3, 24 e 53 della Costituzione — Insussistenza — Originario collegamento solidale istituito con l'atto di vendita — Influenza del condizionamento connesso al beneficio fiscale — Rapporti fra debitori solidali — Inadempimento di uno solo — Non libera gli altri — Coobbligazione nell'imposta *de qua* — Scelta discrezionale del legislatore — Rispondenza agli interessi del fisco — Mezzi di tutela giurisdizionale — Non sono esperibili nei confronti del condebitore solidale inadempiente — Facoltà di regresso (sent. n. 63/1982) — Esclusione di illegittimità costituzionale.

Capacità contributiva — Costituzione, art. 53, primo comma — Nozione — Idoneità soggettiva all'obbligazione tributaria desumibile dal presupposto d'imposta — Collegamento fra il presupposto e i soggetti dell'obbligazione — Compete al legislatore — Insindacabilità — Limiti — Arbitrarietà ed irrazionalità (sent. nn. 120 e 144 del 1972).

Capacità contributiva — Costituzione art. 53, primo comma — Imposta di registro — Prestazioni tributarie a carico (oltreché dei condebitori principali in solido) anche di soggetti indirettamente partecipi all'atto (sent. nn. 120/1972 e 178/1982) — Legittimità.

N. 227 — Ordinanza 13 luglio 1984 » 93

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Frodi alimentari — Preparazione e commercio di mosti, vini e aceti — D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, art. 76 — Ipotesi di aggiunta di sostanze zuccherine (c.d. zuccheraggio) e di produzione di vino artificiale — Previsione di

N. 274 — Ordinanza 3 dicembre 1984 Pag. 523

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Locazione — Legge 27 luglio 1978, n. 392, artt. 1, 3, 58 e 65, e Cod. proc. civ., artt. 657 e seguenti — Contratto di locazione come contratto a tempo determinato — Cessazione del rapporto locativo — Facoltà del locatore di determinarla senza dover provare una giusta causa — Non sono violati gli artt. 2, 3, 24, 30, 31, 32, 41, 42 e 47 della Costituzione — Questioni già dichiarate non fondate (sent. n. 252/1983) — Manifesta infondatezza.

N. 275 — Ordinanza 3 dicembre 1984 » 529

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Contratti agrari — Legge 3 maggio 1982, n. 203, artt. 25, 26, 28, 29, 30 e 31 — Convenzione in affitto di contratti associativi — Assunta violazione degli artt. 3, 4, 41, 42, 43, 44, 46 della Costituzione — Questioni già decise (sent. n. 138/1984) — Manifesta infondatezza.

N. 276 — Ordinanza 3 dicembre 1984 » 535

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Industria e commercio — Impiego del gas combustibile — Legge 6 dicembre 1971, n. 1083, artt. 1, 3 e 5 — Asserita incompletezza della disciplina ed inapplicabilità di sanzioni penali nei casi non previsti — Richiesta alla Corte di una sentenza additiva in materia penale — Manifesta inammissibilità.

N. 277 — Sentenza 4 dicembre 1984 » 539

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Imposte e tasse — IRPEF — D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, artt. 46 e 48 — Agevolazioni tributarie — D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 42 — Determinazione della progressività delle aliquote per i redditi di lavoro dipendente — Computo della indennità integrativa speciale (legge 27 maggio 1959, n. 324) nella formazione del reddito complessivo netto — Asserita violazione degli artt. 53 e 36 della Costituzione — Insussistenza — Eventuale idoneità del prelievo fiscale ad attentare alla libertà e dignità del lavoratore — Competenza del legislatore — Esclusione di illegittimità costituzionale.

Decisioni della Corte costituzionale — Sentenze additive in relazione a discipline che si assumono ingiustificatamente discriminatorie — Presupposti.

Eguaglianza dei cittadini davanti alla legge — Costituzione, art. 3 — Dipendenti pubblici — Passaggio da uno ad altro sistema retributivo — Regolamentazione transitoria — Riduzione a omogeneità di elementi non omogenei — Discrezionalità legislativa — Limiti ai poteri additivi della Corte costituzionale — Sindacato da parte di questa con riferimento a discipline analoghe — Verte rispettivamente sui metodi e non sui risultati — Posizioni attribuite ai singoli o alle categorie all'interno della normativa considerata — Riserve sulla loro indiscriminata comparabilità con riferimento al principio di eguaglianza.

N. 297 — Ordinanza 14 dicembre 1984 Pag. 713

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Espropriazione per pubblica utilità — Edilizia abitativa — Legge Provincia Bolzano 20 agosto 1972, n. 15, art. 12, primo comma — Determinazione dell'indennizzo in relazione alla natura e posizione delle aree — Criteri — Non tengono conto delle caratteristiche del bene abitato — Disposizione già dichiarata parzialmente illegittima (sent. n. 231/1984) — Manifesta infondatezza.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Espropriazione per pubblica utilità — Edilizia abitativa — Legge Provincia Bolzano 20 agosto 1972, n. 15, art. 24, primo comma — Questione proposta in via subordinata ad altra accolta dalla Corte — Situazione normativa conseguente alla dichiarazione di illegittimità di altre disposizioni — Ridefinizione del regime indennitario e trattamento riservato ai terreni e ai soggetti espropriati nelle zone di espansione — Competenza del legislatore provinciale — Manifesta inammissibilità della questione.

N. 298 — Sentenza 20 dicembre 1984 » 719

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Imposte e tasse — IRPEF — Accertamento dell'imponibile — Segreto d'ufficio — D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 68 — Dubbi in ordine alle previsioni penali collegate con riferimento al principio di legalità — Idoneità delle

disposizioni impugnate ad evitare la violazione del precepto costituzionale — Eliminazione di disarmonie — Competenza del legislatore — Non è violato l'art. 25, secondo comma, della Costituzione — Esclusione di illegittimità costituzionale.

N. 299 — Sentenza 20 dicembre 1984 Pag. 723

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale — Regione Emilia Romagna — D.L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 26 — Assunta lesione dell'autonomia finanziaria e contabile della Regione (*ex* artt. 117 e 119 della Costituzione) — Testo soppresso e riprodotto nella legge di conversione n. 638 del 1983 — Atto non autonomamente impugnabile — Inammissibilità della questione.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale — Regione Emilia Romagna — D.L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 21, secondo comma — Presunta applicabilità delle nuove norme sulla «normalizzazione» dei conti degli enti pubblici, agli organismi ed enti dipendenti dalla regione in violazione degli artt. 117 e 119 della Costituzione — Insussistenza — Esclusione di illegittimità costituzionale.

Decreto legge — Costituzione, art. 77, terzo comma, ultimo periodo — Interpretazione — Rapporti giuridici sorti sulla base di decreti non convertiti — Provvedimenti di regolamentazione — Effetti — Limiti.

N. 300 — Sentenza 20 dicembre 1984 » 737

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Sua valida instaurazione (art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87) — Autonomia dal giudizio principale — Suo svolgimento nell'interesse pubblico — Ininfluenza delle circostanze di fatto sopravvenute nel procedimento principale (sent. nn. 16 e 53/1982).

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Ordinanza del giudice *a quo* — Comunità economica europea — Parlamentari europei — Immunità e prerogative — Art. 10, primo comma, primo inciso, del Protocollo allegato al Trattato 18 aprile 1965 (ratificato e reso esecutivo con legge 3 maggio 1966, n. 437) — Procedimento penale

tuzione di una riserva naturale nel territorio regionale — Materia trasferita *ex* D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 83, primo comma — Provvedimento invasivo delle attribuzioni della Regione — Annullamento.

Conflitto di attribuzione tra Stato e Regione — Regione Friuli Venezia Giulia — Decreto interministeriale 30 luglio 1980 — Istituzione di una riserva naturale di popolamento animale — Materia trasferita *ex* D.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116, e D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 83, primo comma — Provvedimento invasivo della sfera di competenza della Regione — Annullamento.

N. 224 — Sentenza 13 luglio 1984 Pag. 67

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Assistenza e previdenza — Militari cessati dal servizio permanente o continuativo — D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 63 — Maturazione del diritto alla pensione normale — Attribuzione di benefici — Condizioni — Asseverata disparità di trattamento con richiesta di estensione del trattamento più favorevole — Carattere speciale della disposizione impugnata — Sperequazioni ritenute eliminabili con sentenza additiva della Corte costituzionale — Effetti conseguenti — Ulteriori differenziazioni di trattamento — Preclusione di idonei rimedi da parte del legislatore — Insussistenza di una « soluzione obbligata » che giustifichi la richiesta sentenza additiva — Inammissibilità della questione.

N. 225 — Sentenza 13 luglio 1984 » 75

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Processo penale — Mandato di cattura a carico di imputato latitante — Cod. proc. pen., artt. 151, secondo e terzo comma, 263 bis, e D.P.R. 25 ottobre 1955, n. 932, art. 10 — Termine *a quo* per proporre impugnazione — Decorrenza — Momento di piena e formale conoscenza da parte degli interessati — Giurisprudenza consolidata in tal senso — Non è violato il diritto alla difesa — Esclusione di illegittimità costituzionale.

Diritto di difesa — Costituzione, art. 24 — Modalità del suo esercizio — Discrezionalità legislativa — Limiti (sent. nn. 159/1972 e 80/1984).

— Richiesta di autorizzazione a procedere — Durata delle sessioni dell'Assemblea — Ambito di applicazione della immunità — Ininfluenza sulla richiesta di autorizzazione — Giudizio sulla rilevanza della questione — Ammissibilità.

Immunità parlamentari — Autorizzazione a procedere nei confronti dei membri delle Camere — Costituzione, art. 68, secondo comma — *Ratio* — Protegge la sfera di autonomia delle Camere e garantisce l'esercizio della funzione parlamentare (sent. n. 9/1970) — Disposizione avente natura costitutiva ed eccezionale.

Immunità e prerogative — Istituto dell'autorizzazione a procedere — Costituzione, art. 68, secondo comma, e legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 — Finalità — Salvaguardando funzioni costituzionali — Condizioni di procedibilità dell'azione penale — Esclusività delle attribuzioni conferite al pubblico ministero dall'art. 112 della Costituzione — Incostituzionalità delle disposizioni che vanificano l'indipendenza del pubblico ministero (sent. nn. 96/1963 e 4/1965).

Immunità e prerogative — Condizioni di procedibilità dell'azione penale introdotte con leggi ordinarie — Non sono ipotizzabili nei confronti di persone diverse da quelle contemplate dalla Costituzione o da leggi costituzionali.

Autorizzazione a procedere concernente reati — Riguarda esclusivamente delitti contro la personalità dello Stato — Valutazione discrezionale da parte del soggetto passivo — Finalità (sent. nn. 22/1959 e 15/1969).

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Comunità economica europea — Parlamentari europei — Immunità e prerogative — Legge 3 maggio 1966, n. 437 (ratifica ed esecuzione al Trattato sottoscritto l'8 aprile 1965, e Protocollo allegato) — Assunta violazione degli artt. 3, 68, secondo comma, 112, 138 e 2 della Costituzione — Insussistenza — Limitazioni di sovranità consentite con legge ordinaria dall'art. 11 della Costituzione — Realizzazione delle finalità del Trattato e del disposto costituzionale — Situazione di reciprocità con gli altri Stati della Comunità — Implicazioni — Ragionevolezza della condizione di procedibilità — Tutela di interessi costituzionalmente preminenti in analogia a quanto disposto dall'art. 68, secondo comma, della Costituzione — Esclusione di illegittimità costituzionale.

N. 304 — Ordinanza 20 dicembre 1984 Pag. 769

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Edilizia — Esecuzione degli sfratti — D.L. 23 gennaio 1982, n. 9, art. 14, quinto comma, lett. *b* (convertito nella legge 25 marzo 1982, n. 94 — *Jus superveniens*: D.L. 1° dicembre 1984, n. 795 — Necessità di nuova valutazione della rilevanza — Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

N. 305 — Ordinanza 20 dicembre 1984 » 775

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Processo penale — Cod. proc. pen., art. 263 *bis* (sostituito dalla legge 12 agosto 1982, n. 532) — Provvedimenti restrittivi della libertà personale — Riesame — Non estensione ad altri analoghi provvedimenti (soggetti alla regola generale della ricorribilità in Cassazione per violazione di legge) — *Jus superveniens*: legge 28 luglio 1984, n. 398 — Necessità di nuova valutazione della rilevanza — Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

N. 306 — Ordinanza 20 dicembre 1984 » 779

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Processo penale — Legge 12 agosto 1982, n. 532, art. 17, e Cod. proc. pen., art. 502 — Provvedimenti restrittivi della libertà personale — Riesame — Non sospende la conclusione del procedimento instaurato con rito direttissimo — *Jus superveniens*: legge 28 luglio 1984, n. 398 — Necessità di nuova valutazione della rilevanza — Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

N. 307 — Ordinanza 20 dicembre 1984 » 783

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Processo penale — Testimoni — R.D. 23 dicembre 1865, n. 2371 (*rectius*: 2701), art. 6 — Esclude ogni indennizzo per i testimoni che risiedono nella stessa città in cui devono essere sentiti — Difetto di rilevanza — Manifesta inammissibilità.

N. 231 — Sentenza 13 luglio 1984 Pag. 109

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Espropriazione per pubblica utilità — Edilizia abitativa — Legge della Provincia di Bolzano 20 agosto 1972, n. 15, artt. 12, primo comma, 13, primo comma, 15, terzo comma (e successive modificazioni) — Determinazione dell'indennizzo in relazione alla natura e posizione delle aree — Criteri — Non tengono conto delle caratteristiche essenziali del bene ablato (sent. n. 5/1980) — Conseguente astrattezza e divergenza dalla realtà — Violazione degli artt. 3 e 42 della Costituzione — Illegittimità costituzionale parziale.

Proprietà — Costituzione, art. 42 — Regime di edificabilità dei suoli — Competenza primaria garantita dallo Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige — Espropriazione — Conformazione del diritto di proprietà — Limiti — Osservanza dei principi costituzionali e della conforme legislazione statale (sent. nn. 5/1980, 13/1980, 223/1983).

Proprietà — Costituzione, art. 42 — Espropriazione per pubblica utilità — Criteri di determinazione dell'indennizzo — Serio ristoro garantito al privato — Valutazione discrezionale del legislatore — Limiti — Congruità dell'ammontare dell'indennizzo in relazione al valore effettivo dell'immobile.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Espropriazione per pubblica utilità — Edilizia abitativa — Legge della Provincia di Bolzano 20 agosto 1972, n. 15, art. 24 — Regime delle zone di espansione edilizia — Assunta disparità di trattamento tra proprietari conseguente alla incostituzionalità delle norme sull'indennità di esproprio — Obbligo del legislatore di ridefinire il regime indennitario a seguito della pronuncia della Corte — Inammissibilità della questione.

N. 232 — Sentenza 13 luglio 1984 » 131

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Procedimenti riguardanti i magistrati — Competenza territoriale — Cod. proc. pen., art. 41 *bis* (introdotto con legge 22 dicembre 1980, n. 879) — Inapplicabilità, per omessa previsione, nei confronti dei pretori e vicepretori — Assunta violazione degli artt. 3, 24, 97 e 101 della Costituzione — Tutela della indipendenza della magistratura — Consistenza dei dubbi circa i rapporti fra organi e singoli magi-

strati in molteplici situazioni — Casi imputabili alla complessità dell'organismo giudiziario — Problema di portata generale — Competenza del potere legislativo — Inammissibilità della questione.

N. 233 — Sentenza 13 luglio 1984 Pag. 141

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Processo penale — Giudice istruttore — Sentenza di proscioglimento dell'imputato per infermità psichica — Cod. proc. pen., artt. 384, n. 2, e 378 (in relazione agli artt. 88 e 222, prima parte, Cod. pen.) — Misure di sicurezza — Ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e sua durata — Assunta disparità di trattamento rispetto al prosciolto in fase dibattimentale — Questione già dichiarata non fondata (sent. nn. 139/1982 e 68/1967) — Manifesta infondatezza.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Processo penale — Sentenza di proscioglimento pronunciata dal giudice istruttore — Cod. proc. pen., art. 384 n. 2 — Determinazione della misura di sicurezza — Ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario (Cod. pen., art. 222) — Incidenza delle circostanze aggravanti — Giudizio di comparazione con le circostanze attenuanti *ex art. 69 Cod. penale* — Non è previsto — Effetti — Diversità di trattamento rispetto alla sede dibattimentale — Irragionevolezza — Lesione del principio di eguaglianza e del diritto di difesa — Illegittimità costituzionale *in parte qua*.

Misure di sicurezza — Presupposti di applicabilità — Determinazione legale sufficiente — Osservanza del principio di legalità — Margine di discrezionalità o di apprezzamento tecnico rimesso al giudice nel caso concreto — Rientra nella responsabilità del legislatore (sent. n. 139/1982).

Diritto di difesa — Costituzione, art. 24 — È tutelato in modo pieno anche nella fase istruttoria — Garanzie (sent. n. 127/1979).

Eguaglianza dei cittadini davanti alla legge — Processo penale — Incapacità di intendere o di volere per infermità psichica al momento del fatto — Suo accertamento nella fase istruttoria ovvero nella fase dibattimentale — Diversità di trattamento — Irrazionalità.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Processo penale — Proscioglimento in fase istruttoria dell'imputato detenuto — Cod. proc. pen., artt. 381, secondo

comma, ultima parte, e 378 — Misura del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario — Circostanze per la sua determinazione — Non sono contemplate dalle norme impugnate — Non sono violati gli artt. 3 e 24 della Costituzione — Esclusione di illegittimità costituzionale.

N. 234 — Sentenza 13 luglio 1984 Pag. 157

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Ordinanza del giudice *a quo* — Giudizio di rilevanza — Prospettazione di una questione meramente astratta — Elusione del precetto di cui all'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 — Difetto assoluto di motivazione sulla rilevanza — Manifesta inammissibilità — Fattispecie — Processo penale — Cod. pen., art. 366; Cod. proc. pen., art. 449 — Giuramento dei testimoni — Formula.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Processo civile e processo penale — Cod. proc. civ., art. 251; Cod. proc. pen., artt. 142 e 449 — Giuramento dei testimoni — Formula — Ritenuta illegittimità della normativa vigente con riferimento a molteplici parametri della Costituzione — Richiesta di integrazioni e variazioni della disciplina vigente — Pluralità di scelte ipotizzabili — Richieste eccedenti i poteri della Corte costituzionale — Discrezionalità del legislatore — Inammissibilità delle questioni.

N. 235 — Sentenza 13 luglio 1984 » 165

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Ordinanza del giudice *a quo* — Rilevanza della questione affermata in modo apodittico — Omesso riferimento dei termini e motivi della questione (sent. n. 127/1983 e ord. nn. 130, 140, 257, 259, 344/1983, 44 e 109/1984) — Inosservanza dell'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87 — Manifesta inammissibilità — Fattispecie — Cod. pen., art. 582 — Lesioni personali.

N. 236 — Sentenza 13 luglio 1984 » 169

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Ordinanza del giudice *a quo* — Valutazione della rilevanza — Carenza assoluta di motivazione e di riferimenti alla

N. 270 — Ordinanza 3 dicembre 1984 Pag. 507

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Ordinanza del giudice *a quo* — Motivazione *per relationem* — Inosservanza dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 — Manifesta inammissibilità.

Reati e pene — Qualità e misura della pena — Sono riservate alla discrezionalità del legislatore — Insindacabilità — Limiti.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Reati e pene — Cod. pen., art. 707 — Possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli — Assunta incongruità della pena — Insussistenza — Manifesta infondatezza.

N. 271 — Ordinanza 3 dicembre 1984 » 511

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Processo civile — Notificazioni — Cod. proc. civ., artt. 140, 313, secondo comma, e 660 (combinato disposto) — Intimazione di licenza o di sfratto — Termini per la comparizione dell'intimato — Non sono violati gli artt. 3 e 24 della Costituzione — Questione già dichiarata non fondata (sent. n. 121/1984) — Manifesta infondatezza.

N. 272 — Ordinanza 3 dicembre 1984 » 515

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Processo civile — Ingunzione — Procedimento — Cod. proc. civ., art. 648, secondo comma — Esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione — Obbligo del giudice istruttore di concederla se la parte che l'ha chiesta offra cauzione — Disposizione già dichiarata parzialmente illegittima (sent. n. 137/1984) — Manifesta infondatezza.

N. 273 — Ordinanza 3 dicembre 1984 » 519

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Processo civile — Ingunzione — Procedimento — Cod. proc. civ., combinato disposto degli artt. 648, secondo comma, 633, primo comma, n. 3, e 636 — Assunta violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione — Questione già dichiarata non fondata (sent. n. 137/1984) — Manifesta infondatezza.

N. 308 — Ordinanza 20 dicembre 1984 Pag. 787

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Circolazione stradale — Responsabilità civile — Legge 24 dicembre 1969, n. 990, art. 19, primo comma, lett. c, e secondo comma (seconda ipotesi) — Imprese assicuratrici che, al momento del sinistro o successivamente, siano in stato di liquidazione coatta — Limiti all'obbligo del risarcimento — Questione già dichiarata non fondata (sent. n. 84/1982) — Manifesta infondatezza.

N. 309 — Ordinanza 20 dicembre 1984 » 791

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Tutela delle cose di interesse storico e artistico — Legge 1° giugno 1939, n. 1089, art. 21 — Limitazioni alla proprietà che non si traducono in sostanziale ablazione del diritto dominicale — Non è violato l'art. 42 della Costituzione — Questione già dichiarata non fondata (sent. n. 202/1974) — Manifesta infondatezza.

Diritti inviolabili dell'uomo — Costituzione, art. 2 — Ambito di applicazione — Diritto dell'offeso a vedere punito l'offensore — Esclusione.

Diritto di difesa — Costituzione, art. 24, secondo comma — Interpretazione — Non ha valore assoluto — Può subire adattamenti o restrizioni da parte del legislatore — Giustificazione (sent. nn. 225 e 226/1984).

N. 301 — Ordinanza 20 dicembre 1984 Pag. 757

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Espropriazione — Legge della Provincia di Taranto 30 dicembre 1972, n. 31, art. 28, primo e secondo comma — Criteri di determinazione dell'indennità — *Jus superveniens*: legge provinciale 2 maggio 1983, n. 14 — Necessità di nuova valutazione della rilevanza — Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

N. 302 — Ordinanza 20 dicembre 1984 » 761

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Processo penale — Legge 24 novembre 1981, n. 689 (modifiche al sistema penale), art. 92, e D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (codice della strada), art. 91 — Esercizio dell'azione penale da parte del giudice *a quo* su querela della persona offesa dal reato — Lamentata carenza di potere nell'ipotesi di mancata attivazione — Difetto di rilevanza della questione — Manifesta inammissibilità.

N. 303 — Ordinanza 20 dicembre 1984 » 765

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Reati e pene — Circolazione stradale — D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, art. 80 *bis* (introdotto con legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 142) — Guida senza patente — Diverso trattamento sanzionatorio per due ipotesi contravvenzionali ritenute ragionevolmente di diversa gravità — Discrezionalità del legislatore — Manifesta infondatezza.

Decisioni della Corte costituzionale — Legge — Irragionevole omissione del legislatore — Dichiarazione di illegittimità — Non può coinvolgere altra norma di per sé ragionevole (sent. n. 168/1982).

| | |
|------------|----|
| BIBLIOTECA | |
| Autore | ZB |
| Estimato | 88 |
| Tabella | |

RACCOLTA UFFICIALE

DELLE

SENTENZE E ORDINANZE

DELLA

CORTE COSTITUZIONALE

VOLUME LXVII

1984

ROMA - PALAZZO DELLA CONSULTA
PIAZZA DEL QUIRINALE

- N. 267 — Ordinanza 27 novembre 1984 Pag. 487

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Circolazione stradale — D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, art. 91, settimo comma — Condannato per lesioni colpose gravi o gravissime — Sospensione della patente — Assunta mancanza di discrezionalità del giudice — Questione sollevata dopo la pronunzia della condanna — Difetto di rilevanza della questione — Manifesta inammissibilità.

- N. 268 — Sentenza 3 dicembre 1984 » 491

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Imposte e tasse — D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, art. 1 — Procedimenti giurisdizionali — Atti giudiziari dei privati soggetti all'imposta di bollo — Ritenuta applicazione analogica della regola del *solve e repete* in violazione dell'art. 24 della Costituzione — Insussistenza — Individuazione della natura giuridica del tributo — Esclusione di illegittimità costituzionale.

Tutela giurisdizionale — Funzione fondamentale dello Stato — Non comporta la gratuità della protezione giudiziaria — Oneri patrimoniali imposti a chi agisce in giudizio — Legittimità — Regime di favore assicurato ai non abbienti (Costituzione, art. 24, terzo comma).

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Imposte e tasse — D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, artt. 2, 17 e 19 — Atti formati dai privati in procedimenti giurisdizionali — Assoggettamento all'imposta di bollo — Pretesa violazione di norme della Costituzione — *Jus superveniens*: D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 — Necessità di una nuova valutazione della rilevanza — Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

- N. 269 — Sentenza 3 dicembre 1984 » 499

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Ordinanza del giudice *a quo* — Insufficiente individuazione della norma impugnata — Non identificabilità del *thema decidendum* — Inammissibilità della questione — Fattispecie — Cod. proc. pen., art. 88, primo e terzo comma — Sopravvenuta infermità di mente dell'imputato.

identico trattamento sanzionatorio — Questione già dichiarata non fondata (sent. n. 188/1982) — Manifesta infondatezza.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Frodi alimentari — Preparazione e commercio di mosti, vini e aceti — D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, art. 76 — Ipotesi di aggiunta di sostanze zuccherine (c.d. zuccheraggio) e di produzione di vino artificiale — Assunta violazione degli artt. 11, 41 e 3 della Costituzione — Difetto di motivazione sulla rilevanza della questione — Manifesta inammissibilità.

N. 228 — Ordinanza 13 luglio 1984 Pag. 97

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Imposte e tasse — INVIM — D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 6, secondo comma — Imposta dovuta all'atto dell'alienazione a titolo oneroso — Incremento di valore dell'immobile — Natura di sicuro indice di capacità contributiva — Asserita violazione dell'art. 53, primo comma, della Costituzione — Questione già dichiarata non fondata (sent. n. 72/1982) — Manifesta infondatezza.

N. 229 — Ordinanza 13 luglio 1984 » 101

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Imposte e tasse — Incremento di valore degli immobili — INVIM — D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (modificato dalla legge 12 gennaio 1980, n. 2), artt. 6 e 15 — Profili inerenti agli effetti della svalutazione monetaria — Questione sostanzialmente o implicitamente già decisa (sent. numero 126/1979) — Manifesta infondatezza.

N. 230 — Ordinanza 13 luglio 1984 » 105

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Imposte e tasse — Incremento di valore degli immobili — INVIM — D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, artt. 1, 6 e 14, e legge 16 dicembre 1977, n. 904, art. 8, primo comma — Profili inerenti agli effetti della svalutazione monetaria — Questione già decisa (sent. n. 126/1979) — Manifesta infondatezza.

situazione di fatto — Motivazione *ob relationem* — Manifesta inammissibilità della questione — Fattispecie — Legge 8 ottobre 1976, n. 689 (di conversione del D.L. 10 agosto 1976, n. 543) art. 3, e successive modificazioni — Disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie — Delitto di contrabbando doganale di natanti.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Ordinanza del giudice *a quo* — Legge 8 ottobre 1976, n. 689, art. 3, quinto comma, primo periodo — Infrazioni valutarie — Possesso di navi o natanti non nazionalizzati — Regolarizzazione — Disposizione non applicabile nel giudizio di merito — Difetto di rilevanza — Inammissibilità della questione.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Ordinanza del giudice *a quo* — Legge 8 ottobre 1976, n. 689, art. 3 (che modifica l'art. 2 della legge 30 aprile 1976, n. 159, e successivamente modificato) — Infrazioni valutarie — Reato di contrabbando doganale di natanti — Procedimento per l'esonero dalle sanzioni penali — Asserita violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione — Ininfluenza di una pronuncia di accoglimento nei giudizi *a quibus* — Difetto di rilevanza — Inammissibilità della questione.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Infrazioni valutarie — Costituzione all'estero di attività finanziarie — Legge 30 aprile 1976, n. 159, art. 2, quinto comma, seconda parte (testo sostituito dall'art. 3 della legge 8 ottobre 1976, n. 689) — Adempimenti prescritti per l'applicazione di una scriminante — Inapplicabilità per i reati di contrabbando doganale commessi anteriormente — Regolarizzazione che si assume implicare un'autodenuncia — Asserita violazione dell'art. 24, secondo comma della Costituzione — Insussistenza — Eventualità dell'incriminazione — Adempimenti richiesti al soggetto — Mancanza di un rapporto diretto — Non configurabilità di una causa scriminante di carattere generale — Esclusione di illegittimità costituzionale.

Diritto di difesa — Costituzione, art. 24, secondo comma — Ambito di applicazione — Interpretazione testuale — Garanzia apprestata alla sola fase processuale (sent. nn. 10/1963, 80/1964, 149/1967, 44/1968) — Estensione in via giurisprudenziale (sent. nn. 53 e 88/1968, 149/1969, 179/1971) — Procedimenti limitativi della libertà personale — Operatività del diritto — Ipotesi di comportamenti che non costituiscono autodenuncia o confessioni di reati.

N. 237 — Sentenza 13 luglio 1984 Pag. 195

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Ordinanza del giudice *a quo* — Difetto di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza della questione — Fattispecie — Esercizio senza concessione di impianti radioelettrici - Sanzioni — D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, artt. 183, 195, 334, primo comma, n. 2 — Manifesta inammissibilità.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Ordinanza del giudice *a quo* — Oggetto della questione — Individuazione da parte della Corte.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Radiotelevisione — Installazione, stabilimento ed esercizio di impianti di telecomunicazioni — Necessità della previa autorizzazione o concessione governativa (omessa nella specie) — Trattamento sanzionatorio *ex* D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, art. 195 (sostituito dall'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103) — Esercizio privato senza concessione o autorizzazione di trasmissioni radiotelevisive via etere in ambito locale — Non è, allo stato, punibile (sent. n. 202/1976) — Asserita violazione del principio di eguaglianza — Insussistenza — Esigenza della previa autorizzazione anche per la situazione posta a confronto — Necessità di intervento del legislatore — Principio di eguaglianza invocato, nella specie, con riferimento ad una situazione anomala — Esclusione di illegittimità costituzionale.

Reati e pene — Funzione rieducativa della pena — Costituzione, art. 27, terzo comma — Si riferisce all'esecuzione della pena (sent. nn. 167/1973, 104/1982) — Indagine sull'efficacia emendativa della pena edittale e sull'asserita ingiustizia delle sanzioni — Non rientra nella competenza della Corte.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Radiotelevisione — Installazione, stabilimento ed esercizio di impianti di telecomunicazioni — Omessa autorizzazione o concessione governativa — Sanzioni — D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, art. 195 (sostituito dall'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103) — Esercizio privato senza concessione o autorizzazione di trasmissioni radiotelevisive via etere in ambito locale — Liceità — Pretesa violazione dell'art. 27, terzo comma, della Costituzione — Richiamo inconferente al disposto costituzionale — Inammissibilità della questione.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Radiotelevisione — D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, art. 195 (sostituito dall'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103) — Installazione ed esercizio di apparecchio radioelettrico ricetrasmittente di tipo portatile — Caratteristiche dell'impianto — Mancanza della richiesta autorizzazione — Sanzione penale — Produzione, importazione, commercio e detenzione degli stessi apparecchi — Sanzione amministrativa — Asserita violazione dell'art. 3 della Costituzione — Configurabilità del tipo di sanzioni applicabili — Compete al legislatore — Limiti — Ragionevolezza — Inammissibilità della questione.

Leggi penali — Configurazione dei reati e determinazione delle pene — Scelta politica del legislatore — Insindacabilità se non ecceda i limiti della ragionevolezza.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Ordinanza del giudice *a quo* — Radiotelevisione — D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, artt. 1, 183 e 195 (sostituiti con l'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103) — Uso di impianto ricetrasmittente di debole potenza — Mancanza della prescritta concessione — Asserita violazione degli artt. 3, primo comma, 21 e 10 della Costituzione — Questione sollevata a seguito di sola richiesta di perquisizione domiciliare — Assenza di attività istruttoria — Applicabilità meramente eventuale della norma incriminatrice — Difetto di rilevanza della questione (sent. n. 53/1982) — Inammissibilità.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Rilevanza della questione — Natura della valutazione e sue implicazioni — Questione sollevata prima ancora di compiere l'istruzione probatoria e di valutare, alla stregua di questa, la applicabilità della norma — Irrilevanza — Inammissibilità.

N. 238 — Sentenza 13 luglio 1984 Pag. 217

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Ordinanza del giudice *a quo* — Imposte sui redditi e sulle successioni — Legge 2 dicembre 1975, n. 576, art. 19 — Prescrizione e decadenza — Proroga dei termini — Valutazione della rilevanza in ordine a dubbi di applicazione della norma impugnata — Competenza del giudice *a quo* — Limiti.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Imposte e tasse indirette sugli affari — Legge 2 dicem-

bre 1975, n. 576, art. 19, secondo comma — Prescrizione e decadenza — Proroga dei termini « in corso » — Asserita disparità di trattamento fra contribuenti e pubblica Amministrazione — Situazioni funzionalmente non raffrontabili — Giustificazione — Fattispecie — Parità di trattamento normativo dei soggetti destinatari — Non è violato l'art. 3 della Costituzione — Esclusione di illegittimità costituzionale.

Eguaglianza dei cittadini davanti alla legge — Cost., art. 3 — Interpretazione — Situazioni omogenee — Diversità di disciplina — È consentita nei limiti di una giustificazione razionale.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Imposte e tasse indirette sugli affari — Legge 2 dicembre 1975, n. 576, art. 19, secondo comma — Prescrizione e decadenza — Proroga dei termini « in corso » — Operatività del beneficio — È subordinata alla data di notifica dell'accertamento fissata dall'Amministrazione — Provvedimenti emessi nel fluire del tempo — Attinenza con il normale funzionamento della pubblica Amministrazione — Non è violato il principio di eguaglianza — Esclusione di illegittimità costituzionale.

Eguaglianza dei cittadini davanti alla legge — Costituzione, art. 3 — Interpretazione — Trattamento differenziato di una situazione applicato in momenti successivi — Fluire del tempo — Costituisce di per sè elemento diversificatore.

Diritto di difesa — Costituzione, art. 24, secondo comma — Modalità di esercizio — Discrezionalità legislativa — Limiti — Fattispecie — Legge 2 dicembre 1975, n. 576, art. 19, secondo comma — Prescrizione e decadenza — Proroga dei termini di accertamento tributario.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Imposte e tasse indirette sugli affari — D.L. 10 dicembre 1976, n. 798, art. 1, terzo comma (convertito nella legge 8 febbraio 1977, n. 16) — Prescrizione e decadenza — Proroga di termini ormai esauriti — Asserita violazione dell'art. 24 della Costituzione — Insussistenza — Successione di leggi di proroga dei termini — Disposizione volta a colmare un vuoto temporale — Non risulta limitato il diritto di difesa — Esclusione di illegittimità costituzionale.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Imposte e tasse indirette sugli affari — D.L. 10 dicembre 1976, n. 798, art. 1 (convertito nella legge 8 febbraio 1977, n. 16) — Prescrizione e decadenza — Proroga dei ter-

mini — Omessa estensione a proroga precedentemente sancita — Affidamento dei contribuenti — Assunta violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione — Insussistenza — Giustificazione della esclusione — Razionalità — Esclusione di illegittimità costituzionale.

N. 239 — Sentenza 13 luglio 1984 Pag. 237

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Ordinanza del giudice *a quo* — Giudizio di rilevanza — Eccezione sui presupposti attinenti alla giurisdizione — Reiezione nel giudizio di merito (instaurato *ex art.* 700 cod. proc. civ.) — Insindacabilità — Ammissibilità della questione.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Oggetto — È fissato dall'ordinanza di rimessione — Nuove questioni proposte dalle parti nel giudizio davanti alla Corte — Esclusione.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Confessioni religiose — Comunità israelitiche — R.D. 30 ottobre 1930, n. 1731, art. 4 — Appartenenza di diritto del cittadino ebreo — Disparità di trattamento nei confronti degli altri cittadini — Violazione della libertà di non associarsi e della libertà di aderire alle formazioni sociali (Cost. art. 3, 18 e 2) — Illegittimità costituzionale.

Libertà di associazione — Costituzione, art. 18 — Interpretazione — Tutela anche la libertà « negativa » o di non associarsi (sent. n. 69/1962) — Esempificazione di criteri perché questa debba ritenersi violata.

Diritti inviolabili dell'uomo — Tutela delle « formazioni sociali » — Costituzione, art. 2 — Comprende le confessioni religiose — Libertà di adesione — È garantita anche dalla libertà in materia religiosa *ex art.* 19 della Costituzione.

Diritti inviolabili dell'uomo — Costituzione, art. 2 — Comprendono la libertà di religione.

N. 240 — Sentenza 13 luglio 1984 » 265

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Lavoro — Personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione — R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, art. 42, punto 3, e art. 58, all. A —

Sanzioni disciplinari — Assunta mancanza di tutela giurisdizionale in violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione — Insussistenza — Esclusione di illegittimità costituzionale.

Tutela giurisdizionale — Costituzione, artt. 24, primo comma, e 113 — Funzione — Norme poste a salvaguardia delle posizioni giuridiche soggettive del cittadino.

N. 241 — Sentenza 13 luglio 1984 **Pag. 273**

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) — Legge 17 luglio 1890, n. 6972, art. 30, primo comma — Giudizi di responsabilità dipendenti dalla gestione amministrativa — Cognizione rimessa all'autorità giudiziaria ordinaria anziché alla Corte dei Conti — Asserita violazione dell'art. 103, secondo comma, della Costituzione — Tendenziale e non assoluta generalità della giurisdizione contabile prevista dal disposto costituzionale — Valutazione dell'uno o l'altro regime rimessa alla discrezionalità del legislatore — Inconfigurabilità di una questione di legittimità costituzionale — Incompetenza della Corte costituzionale — Inammissibilità.

N. 242 — Ordinanza 13 luglio 1984 » 279

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Impiego pubblico — Personale a carico dei bilanci universitari — D. Lg. 7 maggio 1948, n. 1172, art. 5, commi primo e secondo — Concorso ad assistente ordinario — Composizione della Commissione esaminatrice — Omessa previsione di criteri per le sostituzioni — Scelte discrezionali spettanti al legislatore — Manifesta inammissibilità.

N. 243 — Ordinanza 13 luglio 1984 » 283

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Imposte e tasse — INVIM — D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, artt. 6 e 14 (modificato dalla legge 16 dicembre 1977, n. 904) — Detrazioni — Diminuzione del potere d'acquisto della moneta per effetto dell'inflazione — Assunta violazione degli artt. 3 e 53 della Costituzione — Questione analoga ad altre già dichiarate non fondate (sent. nn. 126/1979 e 239/1983) — Manifesta infondatezza.

N. 244 — Ordinanza 13 luglio 1984 Pag. 287

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Comitato olimpico nazionale italiano — Partecipazione di stranieri all'attività calcistica presso società nazionali — Legge 16 febbraio 1942, n. 426, artt. 2 e 3, n. 4 (richiamati dal D.P.R. 2 agosto 1974, n. 530, art. 1); Regolamento F.I.G.C. art. 28, lett. g — Assunta violazione degli artt. 11 della Costituzione e 48 del Trattato CEE — Atto impugnato — E sostanzialmente il secondo — Non ha forza di legge — Manifesta inammissibilità.

N. 245 — Sentenza 30 ottobre 1984 » 291

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale — Regioni Veneto, Sicilia, Campania, Toscana, Piemonte, Emilia-Romagna e Lombardia — Finanza locale — Legge 27 dicembre 1983, n. 730, art. 7, comma tredicesimo (legge finanziaria 1984) — Aziende di trasporto pubblico locale — Obbligo e modalità imposte alle Regioni per il ripianamento dei disavanzi — Spese di interesse nazionale — Utilizzo del « fondo comune » (art. 8 legge 16 maggio 1970 n. 281) — Costituisce risorsa autonomamente utilizzabile dalle Regioni parificabile ai « tributi propri » — Vincolo di destinazione illegittimamente costituito da parte dello Stato (sent. n. 307/1983) — Omessa indicazione di apposita copertura finanziaria per fronteggiare la spesa — Violazione degli artt. 117, 118, 81, quarto comma, della Costituzione — Illegittimità costituzionale *in parte qua*.

Regioni — Autonomia finanziaria — Costituzione, art. 119 — Entrate regionali costituite rispettivamente da « tributi propri » e « contributi speciali » — Differenziazione strutturale e funzionale — Spese di interesse nazionale imposte alle Regioni in nome del coordinamento finanziario da parte dello Stato — Ricorso ai tributi regionali — Esclusione (sent. 307/1983).

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale — Regioni Piemonte, Emilia-Romagna e Lombardia — Finanza locale — Legge 27 dicembre 1983, n. 730, art. 7, comma undicesimo (legge finanziaria 1984) — Ammontare del fondo nazionale per i trasporti per l'anno 1982 — Importi non utilizzati — Concorrono a finanziare il fondo relativo al 1983 — Assunta illegittimità della decurtazione finanziaria in relazione alle modalità di determinazione della quota da corrispondersi dallo Stato e dalle Regioni (art. 9 della legge quadro sui trasporti pubblici locali) —

Insussistenza di una riduzione retroattiva delle disponibilità finanziarie delle Regioni ritenute già assegnate con legge — Determinazione della quota effettuata con la norma impugnata — Non sussiste violazione della autonomia regionale e dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione — Esclusione di illegittimità costituzionale.

Regioni — Autonomia finanziaria — Leggi regionali di spesa — Vincoli derivanti dall'art. 81, quarto comma, della Costituzione — Impegni assunti con fondi previsti da leggi statali ma non ancora assegnati — Esclusione (sent. numero 54/1983).

Regioni — Autonomia finanziaria — Proventi attribuiti con legge dello Stato alle Regioni — Leggi modificative della legislazione preesistente — Tutela dell'affidamento delle Regioni — È attuabile solo sul piano politico.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale — Regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Lombardia — Finanza locale — Legge 27 dicembre 1983, n. 730, art. 7, dodicesimo comma (legge finanziaria 1984) — Fondo nazionale per i trasporti pubblici locali per l'anno 1983 — Aumento dell'importo ritenuto fittizio e non rivalutato (ex art. 9, terzo comma, della « legge quadro » sui trasporti pubblici) — Insussistenza — Aumento reale dell'importo — Errata interpretazione delle norme circa il conferimento e le modalità di erogazione di contributi regionali integrativi per il ripiano del disavanzo dei trasporti — Autonomia delle scelte sulle ulteriori contribuzioni da parte delle Regioni — Non sono violati gli artt. 5, 81, quarto comma, 117, 118 e 119 della Costituzione — Esclusione di illegittimità costituzionale.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale — Regione Veneto — Legge 27 dicembre 1983, n. 730, art. 19 (legge finanziaria 1984) — Disposizioni in materia di personale — Proroga del blocco delle assunzioni nelle amministrazioni regionali e nelle unità sanitarie locali — Deroghe subordinate al rispetto di appositi atti governativi di indirizzo e coordinamento — Possibilità di superare i limiti apposti dal Governo a seguito di valutazioni di indispensabilità di assunzioni rimesse agli organi regionali (sentenza n. 307/1983) — Non sono violati gli artt. 5, 115, 117 e 118 della Costituzione — Esclusione di illegittimità costituzionale — Art. 19, terzo comma, della legge n. 730 del 1983 — Proroga del blocco delle assunzioni presso gli enti pubblici regionali — Non è prevista la facoltà delle Regioni di derogarvi — Violazione dell'art. 117 della Costituzione — Illegittimità costituzionale *in parte qua*.

so del Presidente del Consiglio dei ministri — Revoca dell'atto impugnato — Cessazione della materia del contendere.

N. 257 — Sentenza 27 novembre 1984 Pag. 437

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Trasporti pubblici — Dipendenti di imprese concessionarie — Regolamento all. A del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, artt. 18, primo e quarto comma e 1, terzo e quarto comma — Espletamento di fatto di mansioni corrispondenti al grado superiore — Omesso riconoscimento in diritto — Asserita disparità di trattamento rispetto ai dipendenti di enti pubblici economici — Singolarità della normativa applicabile — Questione già dichiarata non fondata (sent. nn. 39/1969, 130/1970, 57/1972, 168/1973) — Manifesta infondatezza.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Trasporti pubblici — Dipendenti di imprese concessionarie — Regolamento all. A del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, artt. 18, primo e quarto comma, e 1, terzo e quarto comma — Espletamento di fatto di mansioni corrispondenti al grado superiore — Mancata acquisizione di diritto del grado — Effetti — Trattamento economico non corrispondente alle mansioni esercitate nel grado superiore — Pretesa violazione dell'art. 35, primo comma, della Costituzione — Insussistenza — Domanda di accertamento giudiziale della qualifica superiore — Reiezione — Non esclude l'ottenimento delle differenze retributive per lavoro svolto inerente alla qualifica superiore — Principio giurisprudenziale consolidato della Corte di cassazione — Pretermissione da parte dei giudici di merito — Esclusione di illegittimità costituzionale.

Lavoro — Costituzione, art. 35, primo comma — Lo tutela in tutte le sue forme e applicazioni — Costituisce criterio guida nell'interpretare la disciplina formale del lavoro.

N. 258 — Ordinanza 27 novembre 1984 » 451

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Stupefacenti — Legge 22 dicembre 1975, n. 685, artt. 12, 26, 28, 71 e 72 — Coltivazione di quantità modiche e di quantità non modiche — Trattamento punitivo di fattispecie ritenute diverse — Questione identica ad altra già dichiarata non fondata (sent. n. 231/1982) — Manifesta infondatezza.

lati gli artt. 119 della Costituzione e 19 dello Statuto — Esclusione di illegittimità costituzionale.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale — Assistenza sanitaria — Legge 27 dicembre 1983, n. 730, art. 27 (legge finanziaria 1984) — Riparto ed utilizzo del fondo sanitario nazionale — Ricorso della Regione Sicilia per assunta violazione degli artt. 17 e 20 dello Statuto — Omessa motivazione dell'impugnativa — Inammissibilità della questione.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale — Province di Trento e Bolzano — Assistenza sanitaria — Legge 27 dicembre 1983, n. 730, art. 27, ultimo comma (legge finanziaria 1984) — Finanziamento delle spese sanitarie nelle Province — Abrogazione della norma applicativa — Assunta violazione dell'art. 78 dello Statuto — Insussistenza — Inconferente richiamo all'articolo dello Statuto — Abrogazione giustificata da esigenze perequative del fondo sanitario nazionale — Esclusione di illegittimità costituzionale.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale — Regione Veneto — Assistenza sanitaria — Legge 27 dicembre 1983, n. 730, art. 28 (legge finanziaria 1984) — Disavanzo non ripianabile da parte delle unità sanitarie locali — Previsione di poteri sostitutivi e di scioglimento del comitato di gestione delle U.s.l. — Assunta violazione degli artt. 5, 115, 117, 118, 123 e 130 della Costituzione — Insussistenza — Struttura e funzioni dei comitati regionali di controllo conformi all'art. 130 della Costituzione — Norma non innovativa in tema di controlli sostitutivi — Competenza dello Stato circa lo scioglimento degli organi — Collaborazione fra Stato e Regione in tema di controllo sugli atti — Giustificazione — Esclusione di illegittimità costituzionale.

Enti locali — Controllo sugli atti — Costituzione, art. 130 — Disciplina riservata alle leggi della Repubblica (sent. n. 40/1972) — Applicabilità anche alle Unità sanitarie locali, assimilabili agli enti locali.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale — Regioni Veneto, Sicilia, Toscana, Piemonte, Emilia-Romagna, Lombardia, Provincia di Bolzano — Assistenza sanitaria — Legge 27 dicembre 1983, n. 730, art. 29, secondo comma, n. 1 — Ripianamento del disavanzo delle Unità sanitarie locali — Prelevamento dei fondi necessari reso obbligatorio anziché facoltativo per le Regioni ordinarie e

INDICE SOMMARIO

N. 221 — Sentenza 13 luglio 1984 Pag. 7

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Assistenza e previdenza — Dipendente degli enti locali deceduto in attività di servizio — Diritto all'indennità di fine servizio riconosciuto alla prole maggiorenne — Condizioni — Legge 8 marzo 1968, n. 152, art. 3, comma secondo, lett. B — Assunta disparità di trattamento rispetto ai figli dei dipendenti statali — Insussistenza — Non è istituibile un raffronto fra le categorie considerate (sent. nn. 46/1983; 82/1973) — Figli del dipendente deceduto in servizio e figli del dipendente deceduto dopo aver maturato il diritto all'indennità — Situazioni non confrontabili — Questione identica ad altra già decisa (ord. n. 294/1983) — Non è violato l'art. 3 della Costituzione — Esclusione di illegittimità costituzionale.

N. 222 — Sentenza 13 luglio 1984 » 13

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Procedure concorsuali — Fallimento — Impugnazione dei crediti ammessi — R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 100 — Legittimazione del fallito — Non è prevista — Assunta violazione dell'art. 24 della Costituzione — Insussistenza — Limitazioni in tema di legittimazione del debitore — Giustificazione — Natura e finalità del procedimento fallimentare (sent. n. 195/1975) — Auspicio di una migliore tutela della condizione del fallito — Discrezionalità legislativa — Esclusione di illegittimità costituzionale.

speciali — Peculiarità della materia sanitaria ed ospedaliera — Tutela del diritto alla salute — Compete allo Stato anche per la parte relativa alle spese occorrenti — Illegittimità della imposizione alle sole Regioni di ripianare comunque il disavanzo — Violazione degli artt. 119 e 81 della Costituzione — Illegittimità costituzionale *in parte qua*.

Finanza locale — Costituzione, art. 119 — Regioni e Province autonome — Adempimento delle loro « funzioni normali » — Somme liberamente disponibili — Vincoli di destinazione imposti con legge dello Stato — Esclusione — Fattispecie — Legge 27 dicembre 1983, n. 730 (legge finanziaria 1984).

Regioni — Costituzione, art. 117, secondo comma — Assistenza sanitaria ed ospedaliera — Materia non pienamente assimilabile agli altri settori di competenza regionale — Peculiarità dei rapporti che si instaurano con lo Stato ed altri enti.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale — Regioni Sicilia, Toscana, Piemonte, Emilia-Romagna e Lombardia — Assistenza sanitaria — Legge 27 dicembre 1983, n. 730, art. 31, primo comma (legge finanziaria 1984) — Fornitura di beni e servizi alle Unità sanitarie locali — Definizione di capitolati generali e speciali — Competenza attribuita al Ministro della sanità — Non è configurabile quale funzione di indirizzo e coordinamento — Compiti già trasferiti alle Regioni — Violazioni degli artt. 117 e 118 della Costituzione e delle corrispondenti disposizioni degli Statuti — Illegittimità costituzionale — Art. 31, secondo comma, della stessa legge n. 730 — Fornitori del servizio sanitario nazionale — Istituzione di appositi albi regionali — Introduzione di una nuova disciplina di principio — Non sono violate le competenze garantite alle Regioni — Esclusione di illegittimità costituzionale.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale — Regione Veneto — Finanza locale — Legge 27 dicembre '83, n. 730, art. 35, quattordicesimo comma (legge finanziaria 1984) — Depositi presso aziende di credito delle disponibilità finanziarie delle Regioni — Vincoli e limiti — Controllo ritenuto anomalo della finanza regionale in violazione dell'art. 119 della Costituzione — Insussistenza — Questioni già ritenute non fondate (sentt. n. 162/1982 e 307/1983) — Riduzione delle disponibilità depositabili — Misura attinente ad un problema di politica economica — Incompetenza della Corte costituzionale — Esclusione di illegittimità costituzionale.

N. 246 — Sentenza 30 ottobre 1984 Pag. 357

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Ordinanza del giudice *a quo* — Omessa indicazione delle disposizioni impugnate e dei parametri costituzionali — Desumibilità dalla motivazione — Sufficienza.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Contratti agrari — Enfiteusi — Legge 14 gennaio 1974, n. 270, art. 1 — Determinazione del canone del capitale di affrancazione — Parametri legislativi di riferimento — Dissociazione temporale — Asserta violazione dell'art. 42, terzo comma, della Costituzione — Non attinenza del regime enfiteutico al potere di espropriazione per pubblico interesse — Inconfigurabilità della prospettata questione di legittimità costituzionale — Inammissibilità.

Proprietà — Espropriazione per pubblico interesse — Costituzione, art. 42, terzo comma — Funzione — Regola il conflitto tra la proprietà privata ed il potere di imperio dello Stato, delle Regioni e dei comuni.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Ordinanza del giudice *a quo* — Omessa indicazione dei parametri costituzionali ritenuti violati — Inammissibilità della questione — Fattispecie — Contratti agrari — Enfiteusi — Legge 14 giugno 1974, n. 270, art. 1.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Contratti agrari — Enfiteusi rustiche — Legge 22 luglio 1966, n. 607, art. 18, secondo comma — Revisione del canone — Omessa correlazione ai mutamenti di valore del fondo — Assunta violazione degli artt. 3 e 42, terzo comma, della Costituzione — Insussistenza — Questione già ritenuta non fondata (sentt. nn. 37/1969 e 2/1976) — Esclusione di illegittimità costituzionale.

N. 247 — Sentenza 30 ottobre 1984 » 373

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Assistenza e previdenza — Impiego pubblico — Legge 5 marzo 1961, n. 90, artt. 29, 30 e 34, e legge 18 marzo 1968, n. 249, art. 23 — Distinzione tra operai ed impiegati — Dispensa dal servizio e durata massima di congedi speciali per motivi di salute — Ingiustificato trattamento deteriore riservato agli operai (sent. n. 160/1971) — Violazione del principio di eguaglianza — Illegittimità costituzionale *in parte qua*.

N. 248 — Ordinanza 30 ottobre 1984 Pag. 379

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Amnistia e indulto — Legge 3 agosto 1978, n. 405, art. 12 — Effetti dell'estinzione del reato per amnistia sull'azione civile in giudizio — Diversità di trattamento dalla prescrizione e dalla morte del reo — Non equiparabilità delle due ipotesi — Questione già dichiarata non fondata (sent. n. 68/1983) — Manifesta infondatezza — Assunta violazione anche dell'art. 24 della Costituzione — Difetto di motivazione sulla rilevanza — Manifesta inammissibilità.

N. 249 — Sentenza 8 novembre 1984 » 383

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Legittimazione a promuoverlo — Giudice dell'esecuzione civile — Espropriazione immobiliare nei confronti del debitore — Fase di esclusiva spettanza del giudice dell'esecuzione — Ammissibilità della questione (sent. n. 211/1976).

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Costituzione di parte privata — Allegazione di documenti riguardanti circostanze fattuali della controversia — Non trattasi di documenti «relativi al giudizio di legittimità costituzionale» (art. 3, Norme integrative) — Ininfluenza ai fini dell'ammissibilità della questione.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Credito fondiario — T.U. 16 luglio 1905, n. 646, art. 20 — Espropriazione a carico del fondo immobiliare — Successori a titolo universale o particolare del debitore — Omessa notifica giudiziale all'istituto di credito del titolo d'acquisto — Svolgimento del giudizio di esecuzione nei confronti del solo debitore iscritto — Assunta situazione di privilegio degli enti esercenti il credito fondiario rispetto alla generalità dei creditori ipotecari — Insussistenza — Peculiarità delle garanzie assicurate agli istituti di credito fondiario e agrario — Giustificazione (sent. nn. 166/1963 e 61/1968) — Razionalità intrinseca della norma impugnata — Estensione del regime ordinario agli istituti di credito — Discrezionalità del legislatore — Non è violato l'art. 3, primo comma, della Costituzione — Esclusione di illegittimità costituzionale.

Diritto di difesa — Costituzione, art. 24 — Oneri, condizioni o modalità di fruizione — Legittimità — Limiti — Fattispecie — T.U. 16 luglio 1905, n. 646, art. 20, quarto e quinto comma, in materia di credito fondiario.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Oggetto — Questione già dichiarata non fondata — Assistenza di nuove osservazioni critiche nei riguardi della precedente pronunzia della Corte — Riesame della questione.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Oggetto — Applicazione concreta della norma — Sue eventuali deviazioni — Non ridonda necessariamente in legittimità dei suoi contenuti.

N. 250 — Ordinanza 8 novembre 1984 Pag. 407

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Circolazione stradale — D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, artt. 80 *bis* e 80 *ter* (in relazione all'art. 79, quarto e ottavo comma) — Regime sanzionatorio — Omessa previsione di pene accessorie in relazione a determinati reati — Assunta disparità di trattamento rispetto ad altre fattispecie consimili — Estensione da parte della Corte — Esclusione — Limite posto dall'art. 25 della Costituzione — Manifesta inammissibilità.

N. 251 — Ordinanza 8 novembre 1984 » 411

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Circolazione stradale — D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, artt. 80 *bis* e 80 *ter* (in relazione agli artt. 79, quarto e ottavo comma, 80 e 83) — Regime sanzionatorio — Omessa previsione di pene accessorie in relazione a determinati reati — Assunta disparità di trattamento rispetto ad altre fattispecie sostanzialmente analoghe — Estensione da parte della Corte — Esclusione — Limite posto dall'art. 25 della Costituzione — Manifesta inammissibilità.

N. 252 — Ordinanza 8 novembre 1984 » 415

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Locazione — Legge 23 maggio 1950, n. 253, art. 11 — Prooghe e vincoli previsti dalla normativa sui contratti agrari — Esenzione dei terreni sui quali il proprietario del fondo intenda costruire — Omessa previsione di un indennizzo per il concessionario — *Jus superveniens*: legge 3 maggio 1982, n. 203 — Applicazione anche ai giudizi in corso — Necessità di nuova valutazione della rilevanza — Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

- N. 253 — Ordinanza 8 novembre 1984 Pag. 419

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Armi — Legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 2, terzo comma — Armi ad aria compressa — Potere di escluderne l'attitudine a recare offesa alla persona — Assunta violazione degli artt. 3, 25 e 101 della Costituzione — Questione già dichiarata non fondata (sent. n. 108/1982) — Manifesta infondatezza.

- N. 254 — Ordinanza 8 novembre 1984 » 423

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Armi — Legge 2 ottobre 1967, n. 895, artt. 2 e 7 (sostituiti dagli artt. 10 e 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497) — Detenzione di un'arma e trasferimento da una località all'altra del territorio nazionale — Obbligo di effettuare la denuncia (iniziale o ripetuta) nel luogo dell'attuale detenzione — Questione già dichiarata non fondata (sent. n. 166/1982) — Manifesta infondatezza.

- N. 255 — Sentenza 27 novembre 1984 » 427

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Assistenza e previdenza — Norme sulle prestazioni previdenziali — D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, art. 5, primo comma — Dipendente statale deceduto in attività di servizio — Indennità di buonuscita — Riconoscimento agli orfani maggiorenni solo quando conseguono il diritto alla pensione di reversibilità — Eccesso dalla delega conferita con legge 28 ottobre 1970, n. 775, art. 6, terzo comma — Disparità di trattamento rispetto alle figlie nubili maggiorenni — Violazione degli artt. 3 e 76 della Costituzione — Illegittimità costituzionale *in parte qua*.

Decisioni della Corte costituzionale — Sentenze di accoglimento — Effetti in rapporto all'applicazione del principio di eguaglianza — Ipotesi di soluzione costituzionalmente obbligata.

- N. 256 — Sentenza 27 novembre 1984 » 433

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale — Regione Campania — Legge regionale 16 giugno 1977 — Variazioni al bilancio per l'anno finanziario 1976 — Ricor-

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale — Regione Toscana — Assistenza sanitaria ed ospedaliera — Legge 27 dicembre 1983, n. 730, artt. 24, primo comma, lett. *b*, e 32, quinto comma (legge finanziaria 1984) — Controllo sull'attività dei medici convenzionati — Istituzione e funzioni delle commissioni professionali a livello regionale — Asserita interferenza con le funzioni demandate alle Regioni dall'art. 11 della legge n. 833 del 1978 e pretesa violazione degli artt. 117 e 130 della Costituzione — Insussistenza — Competenza in materia demandata a norme dello Stato ovvero ad appositi accordi collettivi nazionali — Giustificazione — Esclusione di illegittimità costituzionale.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale — Regione Trentino-Alto Adige, Province di Trento e Bolzano — Assistenza sanitaria ed ospedaliera — Legge 27 dicembre 1983, n. 730, art. 25, secondo comma (legge finanziaria 1984) — Vincolo di destinazione di somme per spese da parte delle Unità sanitarie locali, delle Regioni e Province — Assunta violazione di competenza ritenuta riservata alla legislazione primaria della Regione (nella specie già esercitata) — Insussistenza — Leggi regionali emanate non collidenti con le norme impugnate — Esercizio delle funzioni in materie spettanti alle Province e non alla Regione — Esclusione di illegittimità costituzionale — Impugnativa da parte delle Province per ritenuto contrasto con le loro norme in materia di contabilità — Insussistenza — Trattasi di somme comunque destinate dalla legge n. 833 del 1978 all'assistenza sanitaria ed ospedaliera — Potestà legislativa concorrente delle Province in materia — Non sono violati gli artt. 4, n. 7, 9, n. 10, 16 e 54, n. 5, del D.P.R. n. 670 del 1972 — Esclusione di illegittimità costituzionale.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale — Regione Trentino-Alto Adige, Province di Trento e Bolzano — Assistenza sanitaria — Legge 27 dicembre 1983, n. 730, art. 25, terzo comma (legge finanziaria 1984) — Erogazione di prestazioni aggiuntive da parte della Regione e Province — Obbligo di instaurare una contabilità separata — Materia ritenuta riservata alla competenza della Regione e delle Province — Insussistenza — Costituiscono spese autonomamente disposte dagli enti — Distinzione dalle spese finanziate con il fondo sanitario nazionale — Non sono violati gli artt. 4, n. 7, 8, n. 1, 9, n. 10, e 16 del D.P.R. n. 670 del 1972 — Esclusione di illegittimità costituzionale — Regione Sicilia — Legge n. 730 del 1983, art. 25, terzo comma, primo periodo — Prestazioni erogabili dalla Regione — Costituiscono esercizio di una facoltà — Non sono vio-

mento civile e insediamento o complesso produttivo — Pretese disparità di trattamento — Loro eliminazione — Scelta spettante al legislatore — Manifesta inammissibilità (sent. n. 314/1983).

Eguaglianza dei cittadini davanti alla legge — Valutazioni della Corte mantenute nei limiti della legittimità costituzionale — Poteri consentiti — Fattispecie — Deroghe ingiustificate ed arbitrarie eccezioni — Riconducibilità a regole già stabilite dalla legge o a principi generali dell'ordinamento.

N. 264 — Ordinanza 27 novembre 1984 Pag. 475

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Amnistia e indulto — D.P.R. 9 agosto 1982, n. 525, art. 1
Limiti alla concessione del beneficio — *Jus superveniens*:
D.P.R. 22 febbraio 1983, n. 43 — Estensione alle ipotesi
indicate dall'ordinanza di remissione — Nuova valutazione
della rilevanza — Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale —
Amnistia e indulto — D.P.R. 9 agosto 1982, n. 525, art. 1
— Limiti alla concessione del beneficio — Impugnazione
(erroneamente) estesa al D.P.R. 22 febbraio 1983, n. 43, che
ripara le omissioni riscontrate nel primo decreto — Mani-
festa infondatezza.

N. 265 — Ordinanza 27 novembre 1984 » 479

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale —
Imposte e tasse — Contenzioso tributario — D.P.R. 26 ot-
tobre 1972, n. 636, art. 17 — Improcedibilità del ricorso
per la mancata allegazione di una sua copia — Omessa
considerazione, da parte del giudice *a quo*, della nuova
disciplina contenuta nel D.P.R. 3 novembre 1981, n. 739
(applicabile ai procedimenti in corso) — Manifesta infon-
datezza.

N. 266 — Ordinanza 27 novembre 1984 » 483

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale —
Reati e pene — Cod. pen., art. 724 — Bestemmia e manife-
stazioni oltraggiose verso i defunti — Omessa indicazione
dei termini della questione e difetto di motivazione sulla
rilevanza — Manifesta inammissibilità.

- N. 259 — Ordinanza 27 novembre 1984 Pag. 455

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Locazione — Legge 27 luglio 1978, n. 392 — Assunta violazione degli artt. 3, 41 e 47 della Costituzione — Omessa motivazione sulla rilevanza — Manifesta inammissibilità.

- N. 260 — Ordinanza 27 novembre 1984 » 459

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Stupefacenti — Legge 22 dicembre 1975, n. 685, artt. 26, 28, 71, 72 e 80 — Disciplina della detenzione e della coltivazione di modiche quantità — Assunta disparità di trattamento — Questione identica ad altra già dichiarata non fondata (sent. n. 231/1982) — Manifesta infondatezza.

- N. 261 — Ordinanza 27 novembre 1984 » 463

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Servizio sanitario nazionale — Legge 29 febbraio 1980, n. 33, art. 3, lett. *b* — Contributi sociali di malattia a carico di liberi professionisti — *Jus superveniens*: D.L. 12 settembre 1983, n. 463 — Interpretazione autentica delle disposizioni impugnate — Necessità di un nuovo esame della rilevanza — Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

- N. 262 — Ordinanza 27 novembre 1984 » 467

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Espropriazione di aree edificabili — Legge 29 luglio 1980, n. 385, artt. 1 e 2 — Forme e misure (provvisoriamente stabilite) dell'indennità, in sostituzione di norme già annullate dalla sent. n. 5/1980 — Testuale corrispondenza con disposizioni già dichiarate illegittime (sent. n. 223/1983) — Manifesta infondatezza.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Espropriazione di aree edificabili — Legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 14, quinto comma — Criteri per la determinazione dell'indennità aggiuntiva — Difetto di motivazione sulla rilevanza — Manifesta inammissibilità.

- N. 263 — Ordinanza 27 novembre 1984 » 471

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Inquinamento — Tutela delle acque — Legge 8 ottobre 1976, n. 690, art. 1 *quater* — Distinzione tra insedia-